



Ministero dell'economia e delle finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 48 POSTI, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA INQUADRARE NELL' AREA FUNZIONARI DEL RUOLO UNICO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO DELLE REGIONI PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE E SARDEGNA.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *"Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"* e in particolare l'articolo 30, che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2024-2026, confluito nel Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato con decreto ministeriale 19 marzo 2024, mediante il quale sono state, fra l'altro, rimodulate le dotazioni organiche del personale appartenente all'area degli Operatori, degli Assistenti e dei Funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, come definite dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il triennio 2025-2027 confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato con decreto ministeriale del 26 maggio 2025, che conferma i progetti di reclutamento coperti a valere sulle facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate dai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, come indicati nel precedente PIAO 2024/2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

VISTI, in particolare, i commi 126 e 127 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, che modificano il regime finanziario delle procedure di mobilità volontaria, prevedendo, con riferimento alle procedure attivate successivamente al 1° gennaio 2025, che *“Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023, recante *“Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni”* registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2023, n. registrazione 3284, e successive rimodulazioni, che ha asseverato – tra le altre – le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle cessazioni 2022- Budget 2023;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale inserisce al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i seguenti periodi: *“A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle*

previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze” ed i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161; 22 giugno 2022, n. 100; 26 luglio 2023, n. 125, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante “*Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 10 settembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, recante “*Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizioni dei relativi compiti*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2023, recante la disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2024;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

VISTO altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale “*In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali*”;

VISTO l'accordo nazionale per l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze sottoscritto il 17 marzo 2023, certificato a cura dei competenti Organi di controllo;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024 (CCNL), sottoscritto in data 27 gennaio 2025;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*” convertito in legge 9 maggio 2025 n. 69;

CONSIDERATA la necessità di indire un bando di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'articolo 30 del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni, per la copertura di n. 48 posti da inquadrare nell'Area dei Funzionari e da destinare agli Uffici della Ragioneria generale dello Stato delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Sardegna;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto della procedura

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità volontaria esterna, **per titoli e colloquio**, per la copertura di n. 48 (quarantotto) posti da inquadrare nell'Area dei Funzionari, nel ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze per diversi profili che confluiranno nelle famiglie professionali individuate nell'accordo nazionale sottoscritto il 17 marzo 2023, nell'ambito delle posizioni previste dalla vigente dotazione organica, finalizzata all'acquisizione di dipendenti a tempo pieno e indeterminato appartenenti a pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il personale è destinato agli Uffici delle Ragionerie Territoriali dello Stato delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Sardegna, con la seguente ripartizione:

AMBITO TERRITORIALE NORD-OVEST

LOMBARDIA

- n. 2 posti per la RTS di Bergamo/Brescia
- n. 5 posti per la RTS di Mantova/Cremona
- n. 1 posto per la RTS di Pavia/Lodi
- n. 2 posti per la RTS di Varese

PIEMONTE

- n. 2 posti per la RTS di Cuneo
- n. 3 posti per la RTS di Novara/Verbania-Cusio-Ossola
- n. 2 posti per la RTS di Vercelli/Biella

LIGURIA

- n. 2 posti per la RTS di Genova/La Spezia

AMBITO TERRITORIALE NORD-EST

VENETO

- n. 2 posti per la RTS di Treviso/Belluno
- n. 1 posto per la RTS di Verona
- n. 4 posti per la RTS di Vicenza

FRIULI VENEZIA GIULIA

- n. 1 posto per la RTS di Trieste/Gorizia
- n. 3 posti per la RTS di Udine/Pordenone

AMBITO TERRITORIALE CENTRO-NORD

EMILIA ROMAGNA

- n. 1 posto per la RTS di Bologna/Ferrara

- n. 1 posto per la RTS di Forlì-Cesena/Rimini/Ravenna
- n. 4 posti per la RTS di Modena
- n. 1 posto per la RTS di Parma/Piacenza
- n. 2 posti per la RTS di Reggio Emilia

TOSCANA

- n. 1 posto per la RTS di Firenze/Prato
- n. 1 posto per la RTS di Livorno
- n. 1 posto per la RTS di Lucca/Massa-Carrara
- n. 1 posto per la RTS di Pisa/Pistoia

MARCHE

- n. 1 posto per la RTS di Ancona
- n. 1 posto per la RTS di Macerata
- n. 1 posto per la RTS di Pesaro-Urbino

AMBITO TERRITORIALE CENTRO-SARDEGNA

SARDEGNA

- n. 1 posto per la RTS di Nuoro/Ogliastra
- n. 1 posto per la RTS di Sassari/Olbia-Tempio

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti delle proprie esigenze organizzative e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, di avvalersi dei candidati risultati idonei al termine della procedura selettiva, anche oltre il numero dei posti inizialmente messi a bando, per eventuali ulteriori coperture di posti che dovessero rendersi disponibili successivamente nelle Ragionerie territoriali dello Stato ricadenti negli ambiti territoriali sopra riportati, mediante lo scorrimento della specifica graduatoria dell'ambito. Tale facoltà può essere esercitata entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - a. essere dipendenti di ruolo a tempo pieno e indeterminato provenienti da Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti all'Area dei Funzionari o equiparata;
 - b. essere in possesso del previo assenso al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ovvero averlo richiesto entro il termine di scadenza della presente procedura, ovvero essere in possesso dell'attestazione rilasciata dalla medesima amministrazione nella quale dichiarare di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del previo assenso. In ogni caso la comunicazione dovrà essere corredata, a cura della stessa amministrazione, delle seguenti informazioni:
 - area di appartenenza e/o posizione giuridica, posizione economica (precedente ordinamento professionale) e Famiglia professionale o profilo professionale di inquadramento;

- estremi della procedura di reclutamento che ha comportato la prima immissione nei ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- trattamento economico in godimento, con specifica della retribuzione tabellare, del differenziale stipendiale e del differenziale derivante da progressione economica orizzontale ove presente.

Il previo assenso dovrà, in ogni caso, pervenire entro la data del colloquio finalizzato alla valutazione di cui all'art. 5 del Bando.

- c. appartenere, nel sistema di classificazione in vigore presso l'ente di appartenenza a posizioni, profili e/o aree di competenza riconducibili all'Area dei Funzionari e alle Famiglie professionali economico-finanziario-contabile e giuridico-amministrativi e di organizzazione;
- d. non trovarsi nel quinquennio antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite massimo di età o per maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico sulla base della normativa vigente;
- e. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e non essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla multa, negli ultimi due anni di servizio.

2. Coloro che hanno in corso procedimenti disciplinari anche se sospesi, procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. Gli interessati rendono note, anche successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande:

- le progressioni giuridiche ed economiche ancora in atto;
- gli eventuali contenziosi in corso in materia di inquadramento presso l'Amministrazione di appartenenza;
- eventuali procedimenti penali o disciplinari sopravvenuti.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere i candidati che abbiano riportato sanzioni disciplinari ovvero condanne, anche non definitive e pregresse o sopravvenute alla procedura concorsuale, ovvero risultino destinatari di procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, per reati incompatibili con l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, nonché alla data del successivo trasferimento nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, nel caso di carenza degli stessi anche all'atto dell'immissione nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, la decadenza dal diritto all'immissione medesima.

Articolo 3

Domanda e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente bando, viene presentata esclusivamente in via telematica tramite il "Portale Unico del Reclutamento", raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo: <<<https://www.InPA.gov.it>>>.

All'atto della presentazione della domanda, il candidato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato, dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura stessa, unitamente a un recapito telefonico. Allega inoltre copia del previo assenso al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ovvero copia della relativa richiesta entro il termine di scadenza della presente procedura, ovvero copia dell'attestazione rilasciata dalla medesima amministrazione nella quale dichiara di non essere tenuta, secondo normativa vigente, al rilascio del previo assenso.

2. La domanda può essere presentata solo per una delle Regioni degli ambiti territoriali indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente bando, pena l'esclusione dalla procedura.
3. La domanda può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul portale InPA.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale InPA. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59 del giorno successivo non festivo.

5. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale InPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Non sono valide le domande di partecipazione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line.
7. Il candidato può modificare o integrare la domanda inviata, nelle medesime modalità sopra descritte, sino alla data di scadenza del bando. In tal caso, viene presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
8. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo d.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

9. Ai fini della presente procedura, non sono prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, devono presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi sopra indicati.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alla presente procedura di trasferimento di ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'Amministrazione dispone, dandone comunicazione scritta, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente bando.
3. Oltre all'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, per candidatura su più regioni degli ambiti territoriali, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dalla presente determina, costituisce ulteriore causa di esclusione la mancata accettazione ovvero l'accettazione "con riserva" dell'inquadramento proposto.

Articolo 5

Criteri di valutazione

1. L'Amministrazione provvede in via preliminare alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, procedendo alle eventuali esclusioni.
2. Successivamente, i candidati in possesso dei requisiti di ammissione sostengono un colloquio finalizzato alla valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum, nonché all'accertamento delle attitudini personali e capacità professionali, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione.
3. La Commissione valuta le candidature sulla base del curriculum vitae e dell'esito del colloquio tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in discipline economiche o giuridiche o equipollenti;
 - b) Competenze e conoscenze professionali previste per la famiglia professionale per la quale è proposta la candidatura e possesso di esperienza lavorativa di carattere prevalente e continuativo, maturata presso Amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire, nei seguenti ambiti: trattazione degli affari generali e del personale, gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie e delle politiche di bilancio;
 - c) conoscenza delle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento alle procedure amministrativo-contabili e/o alla materia dei controlli sugli adempimenti in materia di gestione del personale, sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, sugli atti e provvedimenti di spesa, sui conti giudiziali, gestioni fuori bilancio;
 - d) conoscenza della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

- e) conoscenze nell'utilizzo delle tecnologie, delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi;
- f) ottime capacità relazionali e di interazione.

4. È, in ogni caso, inquadrato prioritariamente il personale già in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed ivi in servizio alla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

5. La Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti di cui 10 per la valutazione dei titoli desumibili dal curriculum vitae e 20 per la valutazione delle attitudini e capacità dimostrate in sede di colloquio.

- **Valutazione dei titoli (fino a un massimo di 10 punti):**

1. Esperienza professionale (massimo 5 punti)

≥ 1 - < 5 anni	3 punti
≥ 5 - < 10 anni	4 punti
≥ 10 - < 20 anni	5 punti

2. Titolo studio più elevato (massimo 5 punti)

Diploma	1 punto
Laurea triennale	2 punti
Master di I livello	2,5 punti
Laurea V.O./magistrale /specialistica	3 punti
Master di II livello	4 punti
Dottorato	5 punti

- **Colloquio individuale (fino a un massimo di 20 punti):**

1. Grado di approfondimento nella conoscenza delle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (massimo 4 punti)
2. Competenze e conoscenze professionali previste per la famiglia professionale per la quale è proposta la candidatura (massimo 4 punti)
3. Grado di conoscenza della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (massimo 4 punti)
4. Conoscenze delle tecnologie informatiche e telematiche (massimo 4 punti)
5. Capacità relazionali e di interazione (massimo 4 punti)

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi sono nominate le Commissioni esaminatrici per le Regioni degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2. Ciascuna Commissione esaminatrice è composta da un dirigente del Ministero con incarico dirigenziale di livello generale, con funzioni di Presidente, da due dirigenti del Ministero con incarico dirigenziale di livello non generale e da un dipendente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Segretario.

Articolo 7

Graduatorie

1. Sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art.5, ciascuna Commissione esaminatrice redige la graduatoria finale relativa alla Regione di propria competenza, secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva dei

titoli e del colloquio riportata da ciascun candidato, che viene pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I candidati già in posizione di comando presso il Ministero dell'economia e delle finanze alla data di pubblicazione del presente bando, che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per l'idoneità, sono collocati con priorità rispetto agli altri candidati nella graduatoria finale della procedura. In caso di più candidati in posizione di comando, la loro collocazione in graduatoria è determinata in base al punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e nel colloquio, secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

3. Sono dichiarati vincitori e inquadrati nell'Area dei Funzionari del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti a messi a bando, che raggiungono il punteggio minimo di 21/30 punti.

4. Sono considerati idonei i candidati che, pur non collocandosi utilmente in graduatoria, raggiungono il punteggio minimo di 21/30 punti e potranno dunque essere interessati da eventuali scorrimenti della graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente bando.

5. In caso di parità di punteggio viene considerata in via preferenziale la minore età anagrafica.

Articolo 8

Inquadramento giuridico ed economico

1. In attuazione del Titolo III del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, per il triennio normativo ed economico 2019/2021, i candidati, vincitori della procedura, sono inquadrati nel ruolo unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'Area dei Funzionari, di cui all'art.13 del sopra citato CCNL, già area terza e, assegnati ad una delle Famiglie professionali previste dal vigente ordinamento professionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in coerenza con le conoscenze professionali previste, per la specifica famiglia.

2. A tal fine, il candidato ammesso alla procedura di mobilità, risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art.2 del presente bando, sottoscrive apposita dichiarazione di accettazione dell'inquadramento proposto. L'accettazione dell'inquadramento proposto è richiesta a pena di decadenza dalla procedura.

3. L'equiparazione avviene, ove applicabile, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2023 e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto del Comparto Funzioni centrali 2022/2024.

Articolo 9

Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

1. Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato è invitato, previa acquisizione dell'assenso alla mobilità dall'amministrazione di provenienza, a sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro per l'immissione in ruolo nel Ministero dell'Economia e delle Finanze nell' Area dei Funzionari, conservando l'anzianità maturata nell'Amministrazione di provenienza, e con applicazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto

nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, ivi inclusa l’eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.

2. L’immissione in servizio è subordinata alla verifica dei requisiti previsti all’articolo 2 del presente bando.

3. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, alla data di sottoscrizione del contratto, il candidato è considerato rinunciatario.

4. Il dipendente trasferito per mobilità è tenuto a permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo minimo di cinque anni.

5. Il Ministero si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura dei posti con la procedura di mobilità nel caso in cui dall’esame delle domande e dei curricula, come pure dai colloqui individuali, non si rilevassero le professionalità necessarie per l’assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, oppure a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o variazione delle esigenze organizzative del Ministero.

Articolo 10

Pubblicità

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.mef.gov.it, nella sezione “Bandi di concorso”.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV — per le finalità di gestione della procedura selettiva.

2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, con l’utilizzo di procedure informatizzate e strumenti cartacei, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

Articolo 12

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 7 del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.
3. Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: ufficio4dp.dag@mef.gov.it.

Art. 13

Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

Articolo 14

Norme finali

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento nei ruoli del Ministero.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di prorogare o di non dar corso alla procedura di mobilità, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità, ove compatibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

Firmatario1